

CONVENZIONE

Addì __ del mese di ottobre dell'anno 2022

TRA

L'Organismo Pagatore AGEA, con sede in Roma, via Palestro n. 81, C.F.: 97181460581, indirizzo *pec*: *protocollo@pec.agea.gov.it*, nella persona del Direttore dell'Organismo pagatore, autorizzato con delibera del Direttore

E

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con sede in Roma, Piazza Mastai n.12, P.IVA 06409601009, indirizzo *pec* *adm.direttore@pec.adm.gov.it*, nella persona di Prof. Marcello Minenna, nella sua qualità di Direttore Generale.

VISTO

- il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ente di diritto pubblico non economico, come integrato e corretto dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
- lo Statuto dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 marzo 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2022, n. 106;
- il Regolamento del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 23 ottobre 2008;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 ottobre 2019, con il quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell'AGEA per un periodo di tre anni a decorrere dallo stesso decreto;
- la deliberazione del Direttore n. 1 del 27 gennaio 2021 con la quale si conferisce al dott. Federico Steidl l'incarico di Dirigente generale preposto all'Area Organismo Pagatore di Agea;
- il Decreto del Ministero delle finanze del 5 dicembre 1995, in base al quale “La Direzione compartimentale per le contabilità centralizzate del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette (DCCC) assolve i compiti di organismo pagatore, per conto del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, nell'accezione contenuta nell'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) 1287/95 del 22 maggio 1995, in relazione al pagamento delle restituzioni all'esportazione ed alla produzione per gli oli di oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve”;
- il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle dogane del 5 dicembre 2000, in particolare l'articolo 5, che ha istituito il Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo – SAISA (di seguito SAISA), attivato a decorrere dal 18 aprile 2001, conservando integralmente le funzioni e l'organizzazione della cessata Direzione Compartimentale per la Contabilità Centralizzate (DCCC);
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che abroga il regolamento (CE) 885/2006;
- il Regolamento di esecuzione UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 9169835 del 24 settembre 2020 con la quale si comunica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - S.A.I.S.A. l'avvio del procedimento inteso alla revoca del riconoscimento dello stesso quale organismo pagatore;
- la lettera n. ARES (2022)1892398 del 15 marzo 2022 con la quale la Direzione generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea fornisce indicazioni circa le modalità di gestione delle posizioni debitorie a carico del bilancio dell'Unione europea, amministrate dal S.A.I.S.A. ed in sospeso al 15 ottobre 2022, in conseguenza della revoca del riconoscimento di organismo pagatore;
- la nota n. 403854/RU del 7 settembre 2022 con la quale il S.A.I.S.A. fornisce informazioni di dettaglio relative alle posizioni debitorie in sospeso aggiornate a tale data;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 settembre 2022, con il quale viene revocato il riconoscimento di organismo pagatore del S.A.I.S.A. per il regime di spesa FEAGA relativo alla misura delle restituzioni all'esportazione a decorrere dal 16 ottobre 2022;

CONSIDERATO

- che il riconoscimento di organismo pagatore del S.A.I.S.A. per il regime di spesa FEAGA relativo alla misura delle restituzioni all'esportazione è revocato a decorrere dal 16 ottobre 2022;
- che, a norma dell'art. 2 del citato decreto di revoca, *“le posizioni debitorie a carico del bilancio dell'UE amministrate dal S.A.I.S.A., che risulteranno ancora in sospeso il 15 ottobre 2022, saranno trasferite all'organismo pagatore AGEA che sarà responsabile*

della rendicontazione alla Direzione generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea delle entrate derivanti dal recupero delle suddette posizioni”;

- che gli adempimenti derivanti dalla revoca del riconoscimento di organismo pagatore del S.A.I.S.A., la cui esecuzione sarà assicurata dall’Agea – Organismo di Coordinamento, devono costituire oggetto di una convenzione da stipularsi tra l’Organismo pagatore Agea e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- che è opportuno che l’attività di recupero dei crediti già avviata venga gestita e portata a compimento dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e che l’Organismo pagatore Agea svolga esclusivamente la funzione di rendicontazione delle poste creditorie alla UE e dei relativi recuperi;

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

1. Le posizioni debitorie a carico del bilancio dell’UE amministrate dall’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli risultanti ancora in sospeso al 15 ottobre 2022 sono trasferite all’Organismo pagatore AGEA che si impegna a curarne la rendicontazione alla UE a partire dall’esercizio finanziario 2023.
2. Il trasferimento delle posizioni di cui al punto 1 verrà effettuato secondo le modalità informatiche concordate con AGEA quale responsabile della rendicontazione alla Direzione generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea in conformità a quanto disposto dell’art. 2 del Decreto del MIPAAF del 12/09/2022.
3. L’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli si impegna a proseguire la gestione delle attività di recupero delle somme connesse ai procedimenti di contenzioso pendenti al 16 ottobre 2022 e già avviate dal S.A.I.S.A. in qualità di organismo pagatore.
4. Le parti si impegnano alla massima cooperazione nella trattazione dei contenziosi pendenti in capo al SAISA anche investendo, ove occorra, l’Avvocatura Generale dello Stato.
5. Per effetto dei punti 1, 2 e 3 l’Agenzia delle Accise Dogane e dei Monopoli trasferisce le risorse giacenti al 15 ottobre 2022 nel conto 1378/I presso Banca d’Italia al conto 23205 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

ART. 2

OBBLIGHI DELL’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E DEI MONOPOLI

1. L'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli:
 - a) si impegna a garantire la cura dei procedimenti di contenzioso in corso per il recupero delle somme indebitamente percepite;
 - b) si impegna ad assicurare la conservazione della documentazione, nei limiti di legge, contenuta in ogni fascicolo di contenzioso trasferito all'Organismo Pagatore AGEA nonché a garantirne l'esibizione su richiesta dell'Istituzioni Unionali e Nazionali;
 - c) si impegna a trasferire, nelle modalità concordate, le informazioni documentali e contabili al 15 ottobre 2022 necessarie ad iscrivere ed a rendicontare le posizioni debitorie sul registro debitori dell'Organismo Pagatore Agea mediante comunicazione all'indirizzo pec: protocollo@pec.agea.gov.it;
 - d) si impegna a segnalare tempestivamente eventuali spese o entrate, successive al 15 ottobre 2022, connesse alla definizione di contenziosi in essere, per le conseguenti attività finalizzate alla rendicontazione alla Direzione generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione europea;
 - e) si impegna a riversare all'Organismo pagatore Agea sul conto corrente sul c/c n. 1300 intestato ad "AGEA – Ammassi e Aiuti Comunitari", codice **IBAN IT73W0100003245350200001300**, le somme recuperate sulle posizioni trasferite ai sensi della presente convenzione ed oggetto di rendicontazione all'UE;
 - f) si impegna a riferire all'Organismo Pagatore Agea, a cadenza trimestrale, gli sviluppi e gli esiti delle attività eseguite.

ART. 3

OBBLIGHI DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA

1. L'Organismo pagatore Agea si impegna ad eseguire le attività di rendicontazione all'Unione europea delle poste da recuperare e degli importi recuperati in ragione degli sviluppi dei contenziosi pendenti trasferiti ai sensi della presente convenzione che verranno comunicati dall'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli ai sensi delle lettere d) ed e) dell'art.2.
2. L'Organismo pagatore Agea si impegna ad assicurare la conservazione della documentazione, nei limiti di legge, contenuta in ogni fascicolo di contenzioso trasferito dall'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli nonché a garantirne l'esibizione su richiesta delle Istituzione Unionali e Nazionali.

ART. 4

RESPONSABILITA'

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, entrambe le parti, per quanto di competenza, sono responsabili degli obblighi sulle medesime incombenti in attuazione della presente convenzione.

ART. 5

ESECUTIVITA' E DURATA DEL PROTOCOLLO, CLAUSOLA DI RECESSO

1. La presente convenzione è esecutiva a decorrere dal 16 ottobre 2022 ed ha durata triennale; essa è rinnovata tacitamente, fatta salva diversa comunicazione da notificare entro 60 giorni prima della scadenza, per uguale periodo sino alla definizione dei procedimenti di contenzioso trasferiti all'Organismo Pagatore AGEA ed oggetto della medesima convenzione.

ART. 6

ATTI AGGIUNTIVI

1. Le parti si obbligano a stipulare ulteriori atti aggiuntivi per recepire eventuali modifiche e adempimenti in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, nazionali o regolanti la materia.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli definiscono, con la presente Convenzione, le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali relativi alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione della medesima Convenzione, nonché quelli contenuti nelle posizioni debitorie a carico del bilancio dell'UE, amministrato dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli risultanti ancora in sospeso al 15 ottobre 2022 e trasferite all'Organismo pagatore AGEA ai sensi dell'art. 1, par. 1.
2. Per effetto di quanto previsto al paragrafo precedente, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli sono contitolari del predetto trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art 26 del GDPR, e si impegnano reciprocamente a mettere in atto tutti gli adempimenti ivi previsti, secondo quanto concordato nella presente Convenzione che, a tal fine, costituisce accordo di contitolarità.
3. La finalità del predetto trattamento è esclusivamente quella di consentire ad AGEA l'adempimento delle funzioni di Organismo pagatore sulla base delle norme, sopra richiamate, che hanno previsto l'assorbimento delle funzioni precedentemente attribuite al S.A.I.S.A.
4. Le Parti assicurano che i dati personali, acquisiti ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, saranno trattati esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 32 del GDPR.

5. I dati, il cui conferimento o trasferimento è obbligatorio per l'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato al trattamento nonché dalle terze parti designate, ex art. 28 del GDPR, Responsabili del trattamento con atto di nomina, per il quale le parti si danno reciproca autorizzazione sulla base di quanto previsto nella presente Convenzione.
6. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza relativa al singolo contenzioso trasferito. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente a conoscenza delle informative ex art. 13 e 14 del GDPR, pubblicate sui rispettivi siti istituzionali e in particolare delle modalità attraverso le quali ciascuna Parte consente l'esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati ai sensi del GDPR, nonché dei recapiti indicati, ivi compreso quello dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).

ART. 8

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Le parti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo, si impegnano ad adottare reciprocamente le misure di sicurezza necessarie a garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati di cui Agea e l'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli risultano essere contitolari.

ART.9

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

ART.10

CLAUSOLE FINALI

1. La presente convenzione, redatta in carta libera, gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AGEA OP

Per l'Agenzia delle Dogane e Monopoli

Marcello Minenna
